COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - AGRICOLTURA (XI)

1.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XI COMMISSIONE **MARIO CAMPAGNOLI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

BORRI ed altri: Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata (524) 3

CAMPAGNOLI MARIO, *Presidente* 3, 4, 6

CARPINO ANTONIO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . . 4

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la IV Commissione* 3, 4

MACIS FRANCESCO 4

NICOTRA BENEDETTO VINCENZO 6

Votazione segreta:

CAMPAGNOLI MARIO, *Presidente* 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

Discussione della proposta di legge Borri ed altri: Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata (524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Borri, Bressani, Mora, Ferrarini, Amadei e Bonferroni: « Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data 18 dicembre 1984, di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge.

Avverto che l'onorevole Mora, relatore per la XI Commissione, è impossibilitato ad intervenire per legittimo impedimento. L'onorevole Felisetti, relatore per la IV Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione.* Cercherò di essere molto breve poiché intendo rimettermi a quanto detto nella mia relazione in sede referente, dando per acquisiti gli elementi già enunciati e che riassumo in termini sintetici.

Qualcuno ha eccepito che, poiché la disciplina sul pegno è regolata, per tutti i beni mobili, dalla legge, non si comprendeva per quale ragione intervenire, nella fattispecie, con una norma particolare. Desidero rammentare che lo stesso articolo 2725 del codice civile prevede che, oltre alla disciplina di carattere generale, possa essere applicata quella particolare per casi specifici. Noi tutti sappiamo che, secondo la struttura ordinaria, il bene dato in pegno passa nelle mani del creditore, cosa questa che non avviene nel caso in esame.

Come dicevo poc'anzi *ante litteram* al presidente, la proposta di legge non riguarda tutti i tipi di prosciutto, ma soltanto quelli a denominazione di origine tutelata. Su detto prodotto, che necessita di un periodo di stagionatura di sette-otto mesi, il produttore può ottenere, mediante il pegno dello stesso, le anticipazioni che gli consentono di rispettare i successivi cicli produttivi.

In sostanza non si tratta di un provvedimento eccezionale ma specifico, cui soccorrono anche motivazioni di carattere storico, economico e commerciale. Con esso, da un lato si intendono facilitare le condizioni di credito per i produttori, dall'altro si tenta di dare maggior certezza e sicurezza ai consumatori. Non v'è dubbio infatti che, consentendo il pegno limitatamente ai prosciutti a denominazione di origine tutelata, qualifichiamo e incentiviamo questo tipo di produzione.

Il presidente ha comunicato che disponiamo del parere favorevole della I Commissione, la quale ha anche accertato che non vi è alcuna violazione di norme per quanto riguarda la disciplina della registrazione. Il bene rimane nelle mani del debitore che ne diviene custode. Non introduciamo alcuna disciplina nuova rispetto al registro, perché ci richiamiamo a quelle usuali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle quali appunto si fa riferimento per quanto concerne la tenuta dei registri medesimi. Infatti nella proposta di legge si afferma che « il contrassegno ed i registri devono essere conformi ai modelli approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dei consorzi incaricati della vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni delle leggi di tutela dei prosciutti a denominazione di origine ».

Concludo raccomandando l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO MACIS. Ricordo che in passato accantonammo la discussione di questa proposta di legge perché la I Commissione non aveva ancora espresso il parere avendo qualche problema. Oggi, evidentemente, i problemi della Commissione affari costituzionali - sui quali, a suo tempo, chiedemmo un chiarimento - sono stati superati, e così abbiamo oggi il parere favorevole della I Commissione.

Concordo con il relatore per la IV Commissione Felisetti sulla piena rispondenza della regolamentazione oggetto di questa proposta di legge all'ordinamento, e ritengo che tale regolamentazione corrisponda a delle esigenze reali del settore produttivo dei prosciutti a denominazione di origine tutelata, le quali sono state messe in rilievo dal relatore per la XI Commissione, onorevole Mora, nella sua relazione in sede referente e sulle quali concordano anche i colleghi del gruppo comunista della Commissione agricoltura.

Dopo avere compiuto una lettura attenta di questo provvedimento, mi pare che non si possano muovere rilievi critici particolari su di esso. Soltanto relativamente all'articolo 9 si pone, a mio avviso, un problema su cui desidererei ottenere un chiarimento ed un'assicurazione dall'onorevole Felisetti.

Si tratta, in sostanza, della norma che punisce l'alterazione e la contraffazione, l'uso e l'annullamento illecito del contrassegno di cui agli articoli 1 e 4.

Si fa riferimento, in questo caso, al reato previsto dalla legge per la tutela del prosciutto di Parma.

Mi domando se il riferimento non debba essere fatto ai reati - previsti nel codice penale - di omissione e di abuso da parte del custode e di tutte le altre persone le quali abbiano qualche responsabilità, o comunque interferiscano nel rapporto che si stabilisce con questa normativa.

Desidererei avere dal relatore Felisetti un chiarimento che risulti negli atti preparatori di questo provvedimento, affinché non vi siano dubbi sulla nostra volontà di non configurare un reato speciale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione.* Quella cui si fa riferimento nell'ultimo articolo della proposta di legge in discussione è la legge 4 luglio 1970, n. 506, che contiene, all'articolo 9, una norma-rimedio, o finale, o di chiusura per la specialità e la particolarità della previsione. Ma, in tale disposizione di legge, le norme del codice penale alle quali si è riferito l'onorevole Macis non sono affatto sostituite, esse sono, invece, richiamate. Pertanto, si ricade nella disciplina generale qualora vi sia contraffazione, o violazione di custodia, o violazione della legge sul pegno, o falsità in commercio (per cui, ad esempio, si attribuisce la denominazione di origine tutelata a prosciutti che in realtà non l'hanno).

In mancanza di una violazione che ricada nel generico delle previsioni del codice penale, o di altre norme particolari a garanzia della genuinità del prodotto, scatta questa normativa particolare.

Desidero, a conclusione di questa mia replica, associare il collega Mora, relatore per la XI Commissione, nella valutazione positiva di questa proposta di legge e nell'invito alle Commissioni IV e XI riunite ad approvarla sollecitamente.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo si rifà alla relazione dell'onorevole Felisetti ed esprime una valutazione positiva della proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il pegno sui prosciutti a denominazione d'origine tutelata può essere costitui-

to dagli operatori qualificati come produttori dalle leggi sulla tutela della denominazione d'origine o dai relativi regolamenti di esecuzione, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, con la apposizione sulla coscia a cura del creditore pignoratizio, in qualunque fase della lavorazione, di uno speciale contrassegno indelebile e con la contestuale annotazione su appositi registri vidimati annualmente.

Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, i registri e la loro tenuta debbono essere conformi ai modelli ed alle previsioni approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dei consorzi incaricati della vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla denominazione d'origine.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il debitore può disporre dei prosciutti come sopra costituiti in pegno ai soli fini della lavorazione nel rispetto delle norme fissate dalle leggi di tutela e dai regolamenti e assume in relazione ad essi gli obblighi e le responsabilità del depositario.

Il creditore ha diritto di ispezionare i prosciutti e di ritirare i campioni necessari per controllarne – in contraddittorio con il debitore e col terzo affidatario ai sensi dell'articolo 5 – la qualità ed il rispetto delle norme di lavorazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

In caso di vendita dei prosciutti sottoposti a pegno ai sensi della presente legge, non può essere eseguita la tradizione al compratore se prima non sia stato soddisfatto il creditore pignoratizio, o senza il suo consenso che deve risultare da annotazione sui registri di cui all'articolo 1.

Il creditore pignoratizio potrà anche richiedere la assegnazione dei prosciutti oggetto del pegno ai sensi dell'articolo 2798 del codice civile.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'estinzione, totale o parziale, della operazione viene annotata nei registri previsti dall'articolo 1 a cura del creditore pignoratizio e fatta constatare mediante annullamento del contrassegno di cui al precedente articolo 1, da effettuarsi a cura del creditore soddisfatto entro tre giorni dal pagamento.

Le modalità dell'annullo sono stabilite nello stesso decreto previsto dall'articolo 1 per l'approvazione del contrassegno e dei registri.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il creditore può domandare al giudice il sequestro dei prosciutti dati in pegno qualora il debitore non si attenga alle norme di lavorazione e per ogni altro grave motivo.

In tale caso i prosciutti vengono affidati al creditore o ad un terzo dallo stesso indicato.

(*È approvato*).

ART. 6.

Nella ipotesi di cui all'articolo 2795 del codice civile, la richiesta di vendita anticipata può essere presentata sia dal debitore che dal creditore.

La vendita anticipata può comunque essere effettuata senza necessità di autorizzazione giudiziaria in caso di consenso scritto delle parti.

La vendita di cui agli articoli 2796 e 2797 del codice civile è effettuata presso lo stabilimento del debitore ovvero, quando ricorra la ipotesi di cui all'articolo 5,

secondo comma, presso il creditore o il terzo depositario.

(*È approvato*).

ART. 7.

Si applicano al pegno come sopra costituito tutte le norme del codice civile relative a tale istituto in quanto compatibili.

(*È approvato*).

ART. 8.

Le parti - creditore e debitore - alla scadenza del credito possono convenire la protrazione della data di scadenza fermo restando il pegno, provvedendo all'annotazione della maggiore durata sui registri di cui all'articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 9.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'alterazione e la contraffazione, l'uso e l'annullamento illecito del contrassegno di cui agli articoli 1 e 4 sono equiparati alla fattispecie prevista e punita dall'articolo 9 della legge 4 luglio 1970, n. 506.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana della Commissione giustizia e quello della Commissione agricoltura e foreste voteranno a favore della proposta di legge n. 524.

Tale importante provvedimento mira, a nostro avviso, ad accelerare la « managerialità » del rapporto creditizio, sotto il profilo del rapporto tra creditore e debitore.

Dopo il chiarimento fornito dal relatore Felisetti circa la specialità del richiamo all'articolo 9 della legge 4 luglio 1970, n. 506, risulta evidente la « filosofia » che ha ispirato la presentazione della proposta di legge, alla quale - lo ripeto - andrà il voto favorevole dei gruppi della democrazia cristiana delle Commissioni IV e XI.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Borri ed altri: « Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata » (524).

Presenti e votanti . . . 47
Maggioranza 24
Voti favorevoli . . 47
Voti contrari . . . 0

(*Le Commissioni riunite approvano*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alagna, Andreoni, Antonellis, Bambi, Barca, Barzanti, Bellini, Berselli, Binelli, Bochicchio Schelotto, Boncompagni, Bonfiglio, Bosco, Bruni, Campagnoli, Casini, Cocco, Contu, Dell'Andro, Felisetti, Fittante, Gargani, Gitti, Granati Caruso, Ianni, Lanfranchi Cordioli, La Russa, Macis, Mannuzzu, Martino, Meneghetti, Nebbia, Nicotra, Pasqualin, Poli Bortone, Pontello, Quarta, Rabino, Riz, Rizzo, Romano, Russo Raffaele, Toma, Trabacchi, Zarro, Zoppetti, Zuech.

La seduta termina alle 9,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO